

Note Legali:

ASSOUNION APS
(Associazione di promozione sociale)
gia' DISPONI LASCITO ETS (Ente Terzo Settore)

Sede Legale: 72017 Ostuni (BR)
Via per San Oronzo, Contrada Campanile snc

Sede Operativa:
40131 Bologna (BO) 40131 Via Vittorio Veneto, 22

Sede Amministrativa:
45011 Adria (RO) Via San Pietro, 26

COD. FISC. 91415080372
P.IVA N. 03766601201

Vedi attività': scarica Statuto ASSOUNION APS

Le associazioni di promozione sociale – APS – ai sensi dell' art. 35 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) sono **Enti del Terzo Settore (ETS) costituiti sotto forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 del predetto decreto, avvalendosi in modo prevalente della attività di volontariato dei propri associati e **devono essere iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.).****

La APS esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale elencate nel comma 1 dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 per il **perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.**

Le attività di interesse generale, attualmente 26 ma soggette a possibile aggiornamento con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, **sono le attività tipiche del settore del non profit:** interventi e servizi sociali, sanità, prestazioni socio sanitarie, istruzione e formazione, ambiente, valorizzazione patrimonio culturale, formazione universitaria e post, ricerca scientifica, attività culturali, artistiche ricreative, radiodiffusione a carattere comunitario, attività turistiche di interesse sociale, formazione extrascolastica, servizi strumentali al terzo settore, cooperazione allo sviluppo, commercio equo solidale, inserimento lavoratori, alloggio sociale, accoglienza umanitarie, agricoltura sociale, attività

sportive, beneficenza, promozione della legalità e pace, promozione diritti umani, adozioni internazionali, protezione civile, riqualificazione beni pubblici.

Potranno svolgere **attività diverse dalle attività di interesse generale purché strumentali a queste ultime** e secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Non sono associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Le associazioni di promozione sociale sono costituite mediante **atto costitutivo** e **statuto** nel quale devono essere indicati tutti i **requisiti** necessari affinché un'associazione possa qualificarsi APS, quali:

- l'assenza di fini di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite;
- l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale,
- il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione agli associati, fondatori, lavoratori, e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali;
- l'obbligo di utilizzare il patrimonio, i ricavi, le rendite, i proventi e le entrate per lo svolgimento delle attività statutarie;
- le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente;
- l'obbligo di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento ad altri enti del terzo settore o alla Fondazione Italia Sociale.

ASSOUNION APS (Associazione di promozione sociale)